

Statuto

Articolo 1 - Denominazione e colori sociali

E' costituita una associazione sportiva dilettantistica, denominata: " Associazione sportiva dilettantistica Zena Runners" per brevità "ASD Zena Runners".

Il colore sociale è l'arancione.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica, con riferimento allo sport dell'atletica leggera, di altre attività e discipline sportive dilettantistiche che il Consiglio direttivo dovesse deliberare; a tal fine potrà anche organizzare e promuovere competizioni, manifestazioni, eventi, tornei, ed ogni altra attività agonistica, non agonistica ed amatoriale in genere ad esse collegate.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione comodato o a qualsiasi altro titolo e gestire, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive sopra indicate;

Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, potrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, anche al fine di reperire fondi necessari raggiungimento delle proprie finalità.

Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà anche collaborare con altre associazioni, organizzazioni ed enti presenti sul territorio. Potrà inoltre svolgere, previa delibera del Consiglio direttivo, la gestione di un posto di somministrazione bevande ed alimenti.

L'associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità, è caratterizzata dall'elettività delle cariche associative, inoltre, dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi

sociali del rendiconto economico finanziario. L'associazione potrà avvalersi, qualora ritenuto opportuno, di collaborazioni, anche a titolo oneroso, di tecnici esperti del settore, siano essi associati che soggetti terzi. L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui aderirà, per sé e per i propri tesserati.

L'associazione è tenuta a mettere a disposizione delle Federazioni sportive nazionali a cui sarà affiliata, gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.

Inoltre l'associazione si impegna comunque a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

L'associazione s'impegna a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, accettando incondizionatamente le norme sportive antidoping del Coni e del Cip

L'associazione s'impegna a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, accettando incondizionatamente le norme sportive antidoping del Coni e del Cip

ART. 3 Durata e sede

La durata dell'associazione è illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei propri associati

L'associazione ha la propria sede in Genova.

La modifica della sede sociale, all'interno del Comune, potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria e non costituirà modifica del presente statuto.

ART. 4 Soci – Norme d'ammissione

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie

- a) Associati Ordinari;
- b) Associati Onorari.

Sono associati Ordinari coloro che sono ammessi all'associazione e sono in regola con il versamento delle quote associative.

Sono associati Onorari coloro i quali vengono nominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerienze acquisite nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi.

La nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota annuale associativa.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che intendono partecipare alle

attività svolte dall'associazione.

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare un'apposita domanda.
2. La qualità di associato è acquisita con il pagamento della quota associativa, la presentazione della domanda di ammissione e la sua accettazione e controfirma da parte del Presidente dell'associazione, salvo eventuale esclusione da parte del Consiglio Direttivo. La eventuale esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo deve sempre essere motivata e contro la stessa è ammesso ricorso all'assemblea generale, ricorso da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.
3. Nel caso di un minore, la domanda di ammissione ad associato dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.
4. La quota associativa non può essere rivalutata o trasferita a terzi.
5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono di uguali diritti, compresi l'elettorato attivo e passivo ricorrendone i presupposti. L'Associato minore di età esercita il diritto di voto in assemblea per il tramite di un esercente la potestà genitoriale
2. L'associato maggiorenne avrà il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione in base a quanto previsto nel presente statuto.
3. La qualifica di associato dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali.
4. Gli associati, con l'adesione all'associazione, si impegnano a rispettarne lo statuto ed i regolamenti e a partecipare alle attività sociali, versando la quota associativa e le quote di frequenza determinate dal Consiglio direttivo.

Articolo 6 – Perdita di qualità di associato

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) morosità rispetto alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Direttivo per il pagamento della quota associativa;

- c) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), dovrà essere ratificato dall'assemblea ordinaria appositamente convocata, e rimane sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà essere convocato l'associato in capo al quale è stato emesso il provvedimento, si procederà in contraddittorio con lo stesso per l'esame dei fatti specifici che lo hanno generato.

3. L'associato radiato non potrà più essere ammesso nell'associazione.

4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'Associato mediante richiamo scritto o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali;
- arrecare in qualunque modo danni all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
- compimento di atti disonorevoli o comunque idonei ad arrecare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale

Articolo 7

I Tesserati

Il tesserato, anche non associato, ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'Ente affiliante l'associazione e per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dall'Ente di appartenenza, e i regolamenti sociali

La richiesta di tesseramento del minore, da formularsi nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 del D.lgs 36/2021 e s.m.i. può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. Dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.

3. E' ammesso lo svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, parzialmente o totalmente in audio/video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

4. Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, e/o nella sede di svolgimento delle attività, almeno otto giorni prima (quindici giorni prima in caso di assemblea straordinaria) della data fissata per il suo svolgimento e/o contestuale comunicazione agli associati con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, sito web, ed ogni altro mezzo informatico idoneo a garantirne la ricezione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'ordine del giorno, con le materie da trattare.

5. Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro associato.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.

7. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.

8. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario

9. Tale verbale sarà consultabile dagli associati che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

Articolo 10 - Partecipazione alle assemblee

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, ed inoltre iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. La morosità di un associato deve essere dichiarata dal Consiglio direttivo prima dell'assemblea.

3. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) eleggere il Presidente e legale rappresentante dell'associazione, ed i componenti il Consiglio direttivo;
- b) approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
- d) deliberare circa l'eventuale radiazione degli associati
- e) Approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo
- f) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

3. Potrà anche essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta

4. L'assemblea, ordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, con qualsiasi numero di presenti, e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
- c) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
- d) altre materie sottoposte alla sua delibera

2. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. Potrà anche essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta

4. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, è valida se sia presente almeno un quinto degli associati.

5. Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto al voto, in proprio o per delega, mentre per le modifiche statutarie è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 13 - Il Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.

2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

3. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Convoca e presiede con diritto di voto il consiglio direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

5. In caso di suo di assenza o suo impedimento temporaneo viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice-presidente.

6. Nel caso di sue dimissioni o impedimento definitivo, il consiglio direttivo decade immediatamente e il vice presidente è tenuto a convocare l'assemblea nei modi e nei termini di cui al presente statuto.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente, eletti fra gli associati nel numero stabilito dall'assemblea ordinaria. Nomina al proprio interno il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma, con un preavviso di 5 giorni. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione con qualunque mezzo, idoneo a garantirne la ricezione, con preavviso di almeno 48 ore.

E' ammesso lo svolgimento delle riunioni, parzialmente o totalmente in audio/video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; in tal caso Presidente e segretario dovranno trovarsi nello stesso luogo per la verbalizzazione della riunione

3. E' presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal vicepresidente.

4. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta.

6. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.

7. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, ad essi subentreranno i primi dei non eletti alle ultime elezioni, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi

componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.

Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'assemblea. In particolare:

- a) delibera sull'eventuale radiazione degli associati
- b) predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da convocare almeno una volta all'anno, e dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 11;
- d) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre all'attenzione dell'assemblea;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) delibera in merito alla scelta e all'attività dei collaboratori e dei tecnici,
- g) stabilisce i tempi di versamento e l'ammontare delle quote associative annuali, di frequenza e ogni altra quota associativa;
- h) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati.

Articolo 16 Decadenza del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- b) per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

2. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 17 - Cariche sociali

1. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea in seduta ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni, del CIP o di uno qualsiasi degli Organismi sportivi ad essi aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a sei mesi.

3. Gli associati eletti non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e , ove paralimpici, riconosciuti dal CIP

Articolo 18 - Il segretario

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e delle assemblee, e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Cura altresì la tenuta dei libri sociali, che potranno, previa richiesta fatta al Consiglio Direttivo, essere consultabili dagli associati.

Articolo - 19 - Il rendiconto economico finanziario

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di 180 giorni.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea ordinaria.

Articolo 20 - Anno sociale

L'anno sociale coincide con l'esercizio finanziario, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21- Mezzi finanziari e Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, dai proventi derivanti dalle attività istituzionali, dalle attività diverse, commerciali e non, organizzate dall'associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi;
- c) dalle attrezzature e materiale sportivo;
- d) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- e) da tutti gli altri beni mobili ed immobili;
- f) dalle donazioni, lasciti e successioni.

Articolo 22 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative all'attività sportiva ed associativa saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Disciplina Associata o, in subordine, dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si sia affiliata per lo svolgimento dell'attività. Qualora gli statuti ed i regolamenti dei suddetti enti nulla prevedano in materia, le controversie saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale nominato dal rappresentante regionale delle suddette, competenti Federazioni, Discipline o Enti; gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione

1. Nel caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con le maggioranze di cui all'art 11, l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. Il patrimonio residuo andrà devoluto ad altra associazione o società sportiva dilettantistica con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata, del CONI, del CIP e, in subordine, le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 ed è esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.

Il Presidente.